



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3892

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Conversione in legge del DL 59/2016 – approvato dal Senato A.S. 2362)

N. 391 – 21 giugno 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3892

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Conversione in legge del DL 59/2016 – approvato dal Senato A.S. 2362)

N. 391 – 21 giugno 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3892

Titolo breve: **Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

Iniziativa: governativa
approvato con modifiche dal Senato

Commissioni di merito: Commissioni riunite II e VI

Relatori per le Commissioni di merito: Guerini per la II Commissione
Petrini per la VI Commissione

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita all'emend. approvato dal Senato

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 6 -
FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE GARANTITO DA TRASFERIMENTO DI BENE IMMOBILE SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO.....	- 6 -
ARTICOLO 3	- 7 -
REGISTRO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE, DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA E DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI.....	- 7 -
ARTICOLI 4 E 5	- 9 -
ESPROPRIAZIONE FORZATA E ACCESSO ALLE BANCHE DATI	- 9 -
ARTICOLO 5-BIS	- 10 -
ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI	- 10 -
ARTICOLO 6	- 15 -
MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE	- 15 -
ARTICOLO 7	- 16 -
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ S.G.A. S.P.A.....	- 16 -
ARTICOLI 8 - 10	- 18 -
MISURE IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE	- 18 -
ARTICOLO 11	- 21 -
ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE	- 21 -
ARTICOLO 12	- 29 -
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO	- 29 -
ARTICOLO 12-BIS	- 31 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA	- 31 -
ARTICOLO 13	- 32 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 32 -

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato dal Senato, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2016, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo iniziale (S. 2362).

Nel corso dell'esame al Senato è stato presentato l'emendamento del Governo 1.900 (c.d. "maxiemendamento"), anch'esso corredato di relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si dà conto di seguito delle norme del provvedimento considerate da tale documentazione e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Pegno mobiliare non possessorio

La norma disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, il "pegno mobiliare non possessorio", in cui il debitore non si spoglia del bene mobile che ne è oggetto e la garanzia viene iscritta in un apposito registro informatizzato: il registro dei pegni non possessori.

In particolare, gli imprenditori possono garantire i crediti concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio (comma 1) su beni mobili non registrati destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, dei quali il debitore potrà continuare ad avere la disponibilità (comma 2); il contratto che costituisce il pegno non possessorio è opponibile ai terzi solo se iscritto nel registro dei pegni non possessori (comma 4). Sono disciplinati anche: la riscossione del credito garantito, l'escussione del pegno, l'opposizione alla riscossione, il coordinamento con eventuali procedure esecutive in corso e con il fallimento del debitore, il risarcimento di eventuali danni al debitore (commi da 7 a 10). In questo ambito, con disposizione introdotta dal Senato, è previsto che l'ufficiale giudiziario, ove il bene mobile oggetto del pegno non sia di immediata identificazione, si avvalga - su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario medesimo e anticipate dal creditore, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene (comma 7-*ter*). Quale norma di chiusura, si dispone che - per quanto non previsto dall'articolo in esame - al pegno non possessorio si applichi la disciplina del pegno prevista dal codice civile (comma 10-*bis*).

Il registro dei pegni non possessori è costituito presso l'Agenzia delle entrate (comma 4). Ai sensi del comma 6, l'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, l'eventuale terzo

datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata e cancellata. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l'avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 100.000 per l'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Allestimento e gestione del registro dei pegni non possessori	0,2	0,1			0,2	0,1			0,2	0,1		

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, ribadito il contenuto della norma, afferma che, in relazione ai profili di natura finanziaria connessi all'istituzione del registro informatizzato accessibile per via telematica, idoneo a consentire le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali, si prevede di introdurre il pagamento di diritti differenziati in relazione alle diverse operazioni da effettuare sul registro (iscrizione, consultazione, modifica ed estinzione delle garanzie reali) in misura tale da garantire la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro. La realizzazione della piattaforma informatizzata necessaria all'attuazione delle disposizioni potrà avvenire attraverso interventi di implementazione *software* e *hardware* delle attuali dotazioni informatiche in uso presso le amministrazioni interessate, con oneri di primo impianto quantificati in 200.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per l'anno 2017, fermo restando l'utilizzo del gettito derivante dall'incameramento dei diritti per le operazioni da effettuare sul registro, per le spese di gestione funzionamento ed aggiornamento della piattaforma informatizzata.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, inoltre, con riferimento all'avvalimento da parte dell'Ufficiale giudiziario di un esperto estimatore o di un commercialista da lui scelto, afferma che lo stesso non comporta oneri, tenuto conto che il procedimento, come risulta dal rinvio alle disposizioni del libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, è regolato dalle norme relative all'esecuzione per consegna contenute nel codice di procedura civile, che non hanno riflessi sulle spese di giustizia. Si tratta di spese anticipate dal creditore e successivamente poste definitivamente a carico del debitore esecutato, a norma dell'articolo 611 del codice di procedura civile. Con riferimento alle ulteriori disposizioni introdotte dal Senato, la relazione tecnica ne evidenzia il carattere ordinamentale, tale da non determinare riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all' onere per l'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori, pur rilevando che lo stesso è definito come limite massimo di spesa e nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica (secondo la quale il sistema richiederebbe l'implementazione di dotazioni già in uso presso le amministrazioni interessate), sarebbe comunque utile conoscere gli elementi sulla cui base è stata elaborata la quantificazione delle predette spese. Inoltre, nel prospetto riepilogativo, tali oneri sono interamente qualificati come spesa corrente, mentre, in linea di principio, taluni degli oneri per la costituzione di un nuovo sistema informatico potrebbero anche avere natura di spesa in conto capitale: sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

In merito agli oneri per il funzionamento a regime, si prevede che questi siano coperti mediante i diritti da fissare con apposito decreto ministeriale. Dato il carattere innovativo del pegno non possessorio (che rende più incerta la stima *ex ante* del numero delle iscrizioni e degli accessi) e tenendo conto che i predetti oneri avranno anche una componente fissa oltre a una quota variabile in funzione degli utenti, appare opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione riguardo ai possibili costi previsti, a regime, per il funzionamento e la manutenzione del registro nonché al potenziale introito per i diritti versati dagli utenti, al fine di suffragare la prudenzialità della previsione di neutralità finanziaria complessiva attraverso il pagamento dei diritti, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale delle spese rispetto alle risorse con cui farvi fronte.

Nulla da osservare in merito alle altre disposizioni che assumono carattere ordinamentale.

ARTICOLO 2

Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

Le norme, modificate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, recano la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. A tal fine¹ si prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico - possa essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore (comma 1). Al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento (comma 2). Si consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento in esame, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria (comma 4).

Si stabilisce che il trasferimento possa avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto sia successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione (comma 10). La medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal D.P.R. n.602/1973, ovvero, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto (commi 11-12). Si stabilisce, infine, che il creditore, mediante atto notarile, provveda, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, dopo aver sommariamente descritto le norme, afferma che le stesse non determinano oneri a carico della finanza pubblica in

¹ Introducendo l'articolo 48-*bis* nel Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993).

quanto le spese relative alla perizia sono poste a carico della parte creditrice procedente. Con riferimento alle procedure giudiziali, anche esecutive, per l'applicazione delle norme in esame, la relazione tecnica fornisce assicurazione della possibilità di svolgere i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le modifiche apportate alla disposizione non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermata la piena neutralità degli effetti per la finanza pubblica, in relazione al previsto assoggettamento alla procedura descritta, anche allorché il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo (comma 11). Ciò al fine di escludere ipotesi in cui il credito dell'Erario possa risultare meno garantito rispetto alla legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

Le norme, modificate dal Senato, istituiscono presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia (comma 1).

Si prevede che nel registro siano pubblicati le informazioni e i documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa; di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché ai piani di risanamento, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese; di amministrazione straordinaria; di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni (comma 2).

Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato (comma 3).

Si specificano le informazioni che devono essere rese disponibili che dipendono anche dal tipo di procedura cui si riferiscono.

Con decreto dirigenziale sono altresì dettate disposizioni per l'attuazione del registro, che prevedono:

- le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione [comma 4, lett. a)];
- i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti [comma 2, lett. b)];
- le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria [comma 2, lett. c)];
- le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi [comma 2, lett. d)].

Si prevede che il registro consenta la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza (comma 5).

Si ammette che il giudice delegato o il tribunale possano limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta (comma 6).

Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), possa avvalersi della società SOGEI. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

Per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia (comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Istituzione del Registro	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5	3,5	0

La relazione tecnica riferita al testo iniziale si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni. **La relazione tecnica relativa al maxiemendamento**, in merito alle modifiche apportate alla disposizione presso il senato, evidenzia l'assenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è definito come limite di spesa, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i parametri e le ipotesi sottostanti la determinazione dell'entità dell'onere medesimo. Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione in proposito.

Inoltre, nel prospetto riepilogativo, tali oneri sono interamente qualificati quali spesa corrente, mentre taluni degli oneri per la costituzione di un nuovo sistema informatico potrebbero, in linea di principio, essere classificati come spesa in conto capitale: sul punto appare necessario acquisire una valutazione dal Governo.

ARTICOLI 4 e 5

Espropriazione forzata e accesso alle banche dati

Le norme, modificate dal Senato, recano (articolo 4) una disciplina civilistica riferita all'esecuzione forzata.

Viene altresì integrato (articolo 5) il testo dell'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che tratta della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In particolare si prevede, fra l'altro, che ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possano avvalersi di modalità telematiche nella ricerca dei beni, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

La relazione tecnica, referita al testo iniziale, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non implicano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica disciplinando attività di natura istituzionale che potranno essere espletate attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 4, la relazione tecnica relativa al maxiemendamento afferma che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 5-bis

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati

Normativa vigente: l'art. 179-ter, delle disp.att.c.p.c. prevede che il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili comunichino ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Il presidente del tribunale forma l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione.

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce l'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile² (comma 1). Il nuovo testo della disposizione prevede l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei professionisti (notai, avvocati e commercialisti) che provvedono alle operazioni di vendita. Per l'iscrizione e la conferma in tali elenchi, i professionisti devono aver assolto a specifici obblighi di formazione iniziale e periodica la cui definizione viene demandata ad un successivo decreto ministeriale³.

Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico per le operazioni di vendita può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco⁴.

Vengono demandati al medesimo decreto anche la definizione delle modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento dei suddetti obblighi formativi⁵ e l'individuazione della

² Di cui al RD n. 1368/1941.

³ Il decreto, ai sensi del successivo comma 5, deve essere adottato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

⁴ Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i motivi della scelta, rinviandosi, per quanto non disposto diversamente dall'articolo in esame ed in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disp.att.c.p.c., in materia di albo dei consulenti tecnici.

composizione e delle modalità di funzionamento della Commissione di cui si prevede l'istituzione, presso ciascuna Corte di appello, per la tenuta e la gestione del suddetto elenco. L'incarico di componente della Commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame viene autorizzata la spesa di **euro 41.600** per il 2016 e di **euro 72.800** per il 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio 2016-2018 (comma 2).

Viene, infine, demandata ad un decreto interministeriale⁶ la definizione degli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'articolo 179-ter delle disp.att.c.p.c. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione e al funzionamento dei corsi (comma 3).

Il prospetto riepilogativo, allegato al maxi emendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Istituzione elenco dei professionisti che provvedono alla vendita di beni pignorati	0,042	0,073			0,042	0,073			0,042	0,073		
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A MEF	0,042	0,073			0,042	0,073			0,042	0,073		

La relazione tecnica riferita al maxi emendamento approvato dal Senato, ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita è il superamento, da parte degli stessi, di una prova scritta e l'obbligo di formazione iniziale e periodica. La relazione tecnica afferma, inoltre, che ai componenti della Commissione, istituita presso ciascuna corte di appello per la tenuta di tale elenco, non viene corrisposta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato nonché rimborso spese, dal momento che trattasi di

⁵ La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

⁶ Da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

personale già in servizio presso le corti di appello. La relazione tecnica rileva, altresì, che la tenuta dell'elenco dei professionisti - effettuata attraverso operazioni sostanzialmente di natura informatica - sarà svolta dall'amministrazione interessata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'aggiornamento informatico riguarderà elenchi che risultano essere già esistenti presso gli uffici giudiziari. In merito all'organizzazione della fase di avvio dell'attività relativa ai corsi aventi ad oggetto le operazioni di vendita, la relazione tecnica osserva che le quote di partecipazione a carico degli iscritti saranno definite in relazione al contenuto dei programmi formulati sulla base delle linee guida generali della Scuola superiore della magistratura, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile nonché in rapporto a fattispecie di corsi aventi contenuto simile gestiti da Enti privati.

In ordine alle spese previste per i costi iniziali relativi ai corsi di formazione dei professionisti, la relazione tecnica stima prudenzialmente, per gli anni 2016-2017, un onere complessivo di **euro 41.600** per il 2016 e di euro **72.800** per il 2017, con la previsione di una specifica autorizzazione di spesa a valere sulla Tabella A - Fondi speciali - del Ministero della giustizia.

A seguire sono riportati gli elementi e i dati di quantificazione relativi ai suddetti oneri forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione dei costi dei corsi di formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, afferma che si prevede l'istituzione di corsi caratterizzati da due moduli formativi - il primo dedicato alla parte tecnico-giuridica e il secondo dedicato alle esercitazioni pratiche - svolti in ciascuna delle 26 corti di appello per un totale di 52 moduli formativi. Si prevede annualmente l'organizzazione di tre percorsi formativi, pari ad un totale di 156 moduli annui rapportati al numero complessivo delle 26 corti di appello. Si prevede che entrambi i moduli abbiano ciascuno una durata di due settimane e che il corpo docente sia messo a disposizione da parte degli Ordini professionali, prevedendo, altresì, che i relativi compensi possano essere a carico dei rispettivi ordini professionali di appartenenza. Ai docenti provenienti da ambito extra-distrettuale, potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per un importo medio di euro 300 settimanali (tre giorni di docenza). La relazione tecnica ipotizza il rimborso spese per i soli docenti provenienti da fuori distretto, pari al 50 % dell'intero corpo docente per un importo complessivo di **euro 15.600** (26 docenti x euro 300 x 2 settimane). Tale importo costituisce la previsione di spesa per il 2016 in relazione all'organizzazione di un solo corso. Per il 2017 lo svolgimento di tre corsi comporterà un onere pari ad **euro 46.800** (26 docenti x 2 settimane x euro 300 x 3 corsi). E' previsto, altresì, un onere annuo forfettario di **euro 26.000** (euro 1.000 per ciascuna delle 26 corti di appello) per le spese di cancelleria e materiale didattico.

L'onere viene, pertanto, quantificato in **euro 41.600** (euro 15.600 + euro 26.000) per il 2016 e in **euro 72.800** (euro 46.800 + euro 26.000) per il 2017.

La relazione tecnica, con riferimento alla norma di cui al comma 3, che demanda ad un decreto interministeriale la definizione degli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e aggiornamento, afferma che le quote di partecipazione ai corsi saranno mediamente quantificate in euro 250 per ogni singolo partecipante per un introito complessivo annuo pari ad **euro 325.000** (euro 250 x 1.300 partecipanti), idoneo a garantire la copertura delle spese dei successivi corsi di formazione. La stessa previsione rapportata ai tre percorsi formativi annui per il complessivo numero di partecipanti presso tutte le 26 corti di appello, saranno mediamente quantificate in **euro 975.000** (euro 250 x 3.900).

La relazione tecnica stima un numero di 50 partecipanti per ognuna delle 26 corti di appello per un totale di 1.300 studenti su base annua (50 studenti x 26 corti di appello). Lo stesso numero di partecipanti, rapportato alla previsione di tre percorsi formativi annui, per ognuna delle 26 corti di appello, viene stimato in un totale di 3.900 partecipanti (1.300 partecipanti per ciascun corso x 3 percorsi formativi annui).

In ordine alla disponibilità delle sedi di formazione e delle necessarie attrezzature, anche informatiche (DGSIA), la relazione tecnica precisa che si potrà provvedere nell'ambito delle ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente presso le Corti d'appello.

Al riguardo, si evidenzia che la norma novella la disciplina relativa all'elenco dei professionisti che possono essere incaricati dal tribunale di provvedere alle operazioni di vendita dei beni oggetto di procedura esecutiva, prevedendo, come condizione necessaria per l'iscrizione e la conferma in tale elenco, l'assolvimento, da parte dei professionisti, di un obbligo di formazione iniziale e periodica nell'ambito di specifici corsi. Ai fini dell'attuazione della disposizione viene autorizzata una spesa di euro 41.600 per il 2016 e di euro 72.800 per il 2017.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, si osserva che la relazione tecnica riferisce i suddetti maggiori oneri esclusivamente alla fase applicativa iniziale, con riguardo ai rimborsi spese per i docenti messi a disposizione dagli ordini professionali, provenienti da ambito extra distrettuale (euro 15.600 nel 2016 ed euro 46.800 nel 2017), e alle spese per materiale didattico (euro 26.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Riguardo ai corsi di formazione per gli anni successivi, la relazione tecnica afferma che i proventi derivanti dalle quote richieste (comma 3) ai professionisti per la partecipazione ai corsi - che vengono complessivamente quantificati in euro 325.000 per almeno uno dei tre

percorsi formativi che si prevede di organizzare annualmente - appaiono idonei a garantire la copertura delle relative spese.

Poiché gli oneri stimati per i primi due anni fanno riferimento a voci di spesa che, dal tenore della norma, dovrebbero riproporsi anche negli anni successivi, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, al fine di confermare l'idoneità delle quote di partecipazione ai corsi a garantire la copertura complessiva degli oneri in questione, per gli esercizi a decorrere dal 2018; ciò anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra le spese previste e le risorse con cui farvi fronte.

A tal proposito va altresì considerato che la RT formula specifiche ipotesi relative al numero dei corsi e dei frequentatori degli stessi per ciascun anno. Andrebbe altresì confermato che, in caso di partecipazione ai corsi da parte di un numero di frequentatori inferiore rispetto alle previsioni, possa ridursi proporzionalmente anche il relativo onere, al fine di confermare la neutralità finanziaria complessiva delle previsioni in esame.

Nulla da osservare con riguardo alla Commissione, di cui si prevede l'istituzione presso ciascuna corte di appello per la tenuta dell'elenco dei professionisti (comma 1), considerato che, come previsto dalla norma, ai componenti della stessa non verrà corrisposta alcuna indennità e retribuzione a carico dello Stato nonché rimborso spese e dal momento che - come precisato dalla relazione tecnica - trattasi di personale già in servizio presso le corti di appello. Si prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la tenuta e l'aggiornamento informatico dell'elenco dei professionisti saranno svolti dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria della spesa, autorizzata nella misura di 41.600 euro per l'anno 2016 e di 72.800 euro per l'anno 2017 (comma 2), si segnala preliminarmente che la stessa è effettuata mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

In proposito si segnala che il suddetto accantonamento reca le necessarie disponibilità per gli anni 2016 e 2017.

ARTICOLO 6

Modifiche alla legge fallimentare

La norma, integrata nel corso dell'esame presso il Senato, apporta le seguenti modifiche alla legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267/1942:

- è integrato il testo dell'articolo 40 relativo alla nomina del comitato dei creditori, precisando che il comitato dei creditori si considera costituito, anche prima della designazione del presidente, con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti (comma 1, lett. a);
- si consente al giudice delegato, attraverso una modifica l'articolo 95, di prevedere che l'udienza per l'esame dello stato passivo sia svolta in via telematica. Le modalità telematiche – realizzate con strutture informatiche che possono essere messe a disposizione della procedura da soggetti terzi – dovranno comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori (comma 1, lett. b);
- si modifica l'articolo 104-*ter* che tratta del di programma di liquidazione, per inserire tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando somme da distribuire ai creditori siano disponibili (comma 1, lett. c);
- è integrato il testo dell'art. 110, relativo alla procedura di ripartizione dell'attivo, prevedendo la possibilità per il curatore di disporre la distribuzione delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari. Tale fideiussione deve essere idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali⁷ (comma 1, lett. c-*bis*);
- si interviene sull'articolo 163 prevedendo la possibilità dello svolgimento in via telematica dell'adunanza dei creditori (comma 1, lett. d);

⁷ Il comma 1, lett. c-*bis* è stato introdotto in prima lettura al Senato.

- viene novella l'articolo 175 stabilendo che se il tribunale ha disposto l'adunanza in via telematica, le modalità di svolgimento della discussione sulla proposta di concordato e delle proposte concorrenti sono disciplinate con decreto (comma 1, lett. e).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo al comma 1, lett. c-bis, la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato precisa che trattasi di norma avente carattere meramente procedurale in merito alla quale non rileva alcun profilo di natura economica a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7

Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a

Normativa vigente. Il decreto legge n. 497 del 1996 ha autorizzato il Ministero del tesoro a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali, al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli (articolo 1, comma 1). L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro (articolo 1, comma 2).

Per la realizzazione di dette operazioni, il Ministro del tesoro è stato autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato (articolo 1, comma 4).

Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo a carico del Tesoro per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 è determinato secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione prevista dall'articolo 5 (della partecipazione del Tesoro di controllo nel Banco di Napoli da attivare entro la fine dell'anno 1996). Il corrispettivo è aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale nonché

dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI (articolo 2, comma 1).

La norma prevede il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto legge n. 497 del 1996. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale.

Successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la Società potrà acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre attività finanziarie, nonché compiere le ulteriori attività previste dallo statuto.

La relazione illustrativa afferma che la norma è finalizzata a chiarire che la SGA, società cessionaria costituita nell'ambito del piano di salvataggio e risanamento del Banco di Napoli, può acquistare e gestire crediti ed altre attività non immobiliari anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Tale precisazione consentirebbe il coinvolgimento della SGA in tutte le operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario, in vista della conclusione dell'intervento pubblico. La relazione precisa altresì che, propedeutica all'ampliamento dell'attività, è la definizione della vicenda Banco di Napoli con il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni della società al valore nominale. Il trasferimento al suddetto Ministero al valore nominale delle azioni rappresentative del capitale è giustificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 497 del 1996, il quale prevede, ancorché nell'ambito della disciplina del meccanismo per la determinazione del corrispettivo da pagare agli azionisti nel caso in cui il Ministero si fosse avvalso della facoltà di acquisto di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, che sono attribuiti al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6. La relazione aggiunge che, in ogni caso, il principio di neutralità che informa l'erogazione di aiuti di Stato, impedisce che eventuali *surplus* patrimoniali possano essere attribuiti al Banco di Napoli (ora Intesa), una volta rimborsato il finanziamento (come avvenuto nel 2009).

Vengono, inoltre, abrogati i commi 6 e 6-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge n. 497 del 1998.

I commi 6 e 6-*bis* dell'articolo 3 hanno disposto che, al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia possa concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività non immobiliari del Banco. L'autorizzazione della Banca d'Italia è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese in conto capitale												
Valore nominale di azioni trasferite da Intesa San Paolo al Mef	0,6				0,6							

La relazione tecnica descrive il contenuto della disposizione.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che la mancata imputazione di effetti ai fini dell'indebitamento netto appare connessa alla natura finanziaria dell'operazione (acquisizione di partecipazione), in quanto tale priva di effetti sul saldo di competenza economica. A tal fine appare utile acquisire una conferma che risultino soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini dell'attribuzione di tale qualificazione.

Inoltre, sarebbe utile acquisire indicazioni circa la situazione finanziaria e patrimoniale della società volte ad escludere che, per effetto dell'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., possano determinarsi riflessi, sia pur indiretti, per la finanza pubblica.

ARTICOLI 8 - 10

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono che gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855⁸, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale

⁸ Si ricorda che il comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi, entro la data del 12 giugno 2014, e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione possono chiedere al Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà⁹ l'erogazione di un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri, al ricorrere di una delle seguenti condizioni (articoli 8 e 9):

- a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
- b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro¹⁰.

Viene inoltre precisato che la presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale (commi da 857 a 860, legge stabilità 2016). Parimenti l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui alle disposizioni in esame e laddove la predetta procedura sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile. Limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014 gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014.

Vengono, inoltre, modificati i commi 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo 10).

Si ricorda che il comma 856 prevede che il Fondo di solidarietà (di cui al comma 855) sia alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, disciplinato dall'articolo 96 del Testo Unico Bancario, sino ad un massimo di 100 milioni di euro. La norma prevede, inoltre che il medesimo Fondo di solidarietà operi nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

Il comma 857 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, siano definiti: le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo; le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale; le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858.

⁹ Istituito ai sensi del citato comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

¹⁰ Si evidenzia che il testo iniziale del provvedimento prevedeva che in luogo del "reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014" si facesse riferimento al "reddito lordo dell'investitore ai fini dell'IRPEF nell'anno 2015".

Le norme in esame:

- con riferimento al comma 856, eliminano il limite di 100 milioni alla dotazione del Fondo di solidarietà e sopprimono il riferimento al limite delle risorse disponibili nonché alla conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato;
- con riferimento al comma 857 differiscono di ulteriori novanta giorni il termine (che viene quindi portato a 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016), per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, precisa che le disposizioni in esame permettono, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, agli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, di conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dall'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità per il 2016 attraverso il ricorso alla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.

La RT afferma che la disciplina legislativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, secondo quanto già previsto dalla citata legge di stabilità, in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, tutti gli oneri relativi all'attuazione degli interventi indennitari o risarcitori a carico del Fondo di solidarietà previsti a favore degli obbligazionisti subordinati delle Banche in liquidazione gravano esclusivamente sul predetto Fondo di solidarietà, il quale è gestito dal Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse finanziarie apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD in relazione alle necessità connesse agli interventi del Fondo.

La RT afferma che si tratta, pertanto, di un intervento i cui oneri ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario, estraneo quindi al Bilancio dello Stato. Tale intervento è oggetto di disciplina attraverso norme statali soltanto per gli aspetti della determinazione della misura massima dell'indennizzo ottenibile a carico del Fondo di solidarietà e delle relative procedure di accertamento, mentre la disciplina dei profili relativi al finanziamento del Fondo di solidarietà rimane affidata allo schema previsto dall'ordinamento del FITD.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame disciplinano la procedura relativa alla corresponsione degli indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione. Secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, gli oneri connessi alla procedura sono integralmente a

carico del Fondo di solidarietà, gestito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore, e pertanto ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario.

Con riferimento alla disciplina di cui ai commi 855 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), appare peraltro opportuno un chiarimento alla luce delle modifiche ad essa apportate dall'articolo 10 del provvedimento in esame. In particolare, tenuto conto che le modifiche al comma 856 della legge di stabilità sopprimono la disposizione che espressamente prevedeva l'operatività del Fondo di solidarietà nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, andrebbe escluso che per effetto di tale modifica possa determinarsi l'eventualità di un coinvolgimento di risorse pubbliche, con riflessi sulla finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Attività per imposte anticipate

Normativa vigente L'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto legge n. 225/2010 (c.d. decreto milleproroghe) consente la trasformazione di alcuni crediti per imposte anticipate (DTA) iscritti in bilancio in crediti d'imposta utilizzabili mediante l'istituto della compensazione. Dette norme - che si applicano con riferimento a specifiche tipologie di oneri (svalutazione di crediti e componenti negativi relativi al valore dell'avviamento e di altre attività immateriali) - individuano le diverse condizioni ed i diversi criteri applicabili per le diverse fattispecie ai fini della determinazione del *quantum* trasformabile in credito d'imposta immediatamente utilizzabile. In sintesi, si distinguono le seguenti ipotesi:

1. *la società realizza una perdita civilistica ed un utile ai fini fiscali*. In questo caso viene rimodulato il piano delle future "variazioni in diminuzione" (elaborato in base alla normativa ante DL n. 225) al fine di consentire un utilizzo anticipato della corrispondente quota del credito. Tale quota è calcolata, tra l'altro, anche in funzione del rapporto tra crediti per DTA e patrimonio netto della società;
2. *la società realizza una perdita fiscale (e, indifferentemente, una perdita o un utile ai fini civilistici)*. In questo caso la trasformazione in credito d'imposta è consentita per un ammontare corrispondente all'imposta calcolata sul valore della specifica variazione in diminuzione iscritta nel bilancio di riferimento;
3. *la società ha attivato procedure di liquidazione volontaria ovvero è assoggettata a procedure concorsuali o di gestione delle crisi*. In questo caso possono essere trasformate in crediti d'imposta compensabili le DTA, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e altre attività immateriali, iscritte fino all'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale.

Una specifica disciplina è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 850, legge n. 208/2015) per le banche nei confronti delle quali sono adottate azioni di risoluzione. Per tali istituti la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative a componenti negativi, iscritte nella situazione contabile di riferimento, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. Tale disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180¹¹.

In base alla relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, la Commissione europea "ha richiesto che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA. Resta ferma invece l'ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 1)".

La norma subordina la trasformazione di alcune DTA in crediti d'imposta - utilizzabile ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto legge n. 225/2010¹² - al pagamento, da parte delle società interessate, di un canone da versare annualmente fino al 31 dicembre 2029 (comma 1). Più in particolare:

- le società interessate possono mantenere l'applicazione della disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d'imposta mediante una opzione che – sulla base di una modifica introdotta dal Senato - si intende esercitata con il pagamento del canone entro i termini di versamento indicati dal comma 7;
- l'opzione è irrevocabile e vincola la società fino al 2029;
- il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;

La misura del canone è pari all'1,5 per cento del valore imponibile corrispondente, in estrema sintesi, al valore delle DTA risultanti in bilancio cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (ossia delle DTA iscritte in presenza di una perdita fiscale).

In particolare, la base imponibile è determinata dalla differenza positiva tra (comma 2):

- a) l'ammontare delle attività per imposte anticipate. Tale valore è pari alla somma algebrica tra: a) la differenza tra le attività per imposte anticipate (interessate dalla disciplina della trasformazione in crediti d'imposta) iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e

¹¹ Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹² La disciplina è stata oggetto di diversi interventi normativi.

quelle iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007¹³; *b*) le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta (comma 3).

Nel caso di consolidato nazionale, l'ammontare delle attività per imposte anticipate si ottiene sommando il corrispondente valore determinato in capo a ciascuna partecipante al consolidato stesso (comma 6).

Qualora, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o scissione societaria le attività per imposte anticipate siano state incrementate a decorrere dal 2008, si considerano anche le imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse e le imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse (comma 8). La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni del comma 8 non si applicano all'ente-ponte sottoposto a risoluzione ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 180/2015;

- b) *P'ammontare delle imposte versate*. A tal fine si considerano i versamenti IRES e relative addizionali effettuati a decorrere dal periodo d'imposta 2008 e i versamenti IRAP a decorrere dal periodo d'imposta 2013. Sono altresì considerate l'imposta sostitutiva per la rivalutazione del valore di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali¹⁴ e l'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di immobilizzazioni materiali e immateriali nelle ipotesi di conferimento d'azienda¹⁵ versate con riferimento ai periodi d'imposta 2008-2014¹⁶ (comma 4);

Nel caso di consolidato nazionale, per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante e le addizionali IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive versate dai soggetti partecipanti al consolidato interessate alla trasformazione delle DTA in credito d'imposta (comma 6);

Nel caso di operazioni straordinarie di fusione o scissione societaria si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse (comma 8).

Qualora la differenza sia negativa (ossia le imposte versate siano superiori alle attività per imposte anticipate) la trasformazione in crediti d'imposta si applica senza il pagamento di alcun canone (comma 5).

A decorrere dal 2016, il pagamento del canone è effettuato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per il solo periodo d'imposta 2015 – sulla base di una modifica introdotta dal Senato - il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2016, ed è esclusa l'applicazione del ravvedimento operoso. Nel caso di consolidato nazionale il versamento è effettuato dalla società consolidante (comma 7).

¹³ Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare si fa riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

¹⁴ Di cui all'articolo 15, commi da 10 a 10-ter, del D.L. n. 185/2008.

¹⁵ Di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

¹⁶ Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare si fa riferimento agli esercizi in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2014.

A decorrere dal periodo d'imposta 2016¹⁷, i soggetti interessati da operazioni di fusione o di scissione possono esercitare l'opzione entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la predetta fusione o la scissione (comma 9).

In caso di mancato esercizio dell'opzione, le disposizioni del decreto legge n. 225/2010 si applicano limitatamente all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, diminuite della differenza, se positiva, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate (comma 10).

Per l'attività di accertamento e riscossione nonché per il regime sanzionatorio si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi (comma 11).

Si demanda, infine, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le disposizioni attuative della disciplina in esame (comma 12).

Il comma 13 dispone la destinazione delle maggiori entrate valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028. Le maggiori entrate sono destinate:

- a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace;
- b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
- c) quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Infine il comma 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Il prospetto riepilogativo, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁷ Più specificatamente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori entrate extratributarie												
Canone annuo DTA	224,3	199,5	172,5	142,2	224,3	199,5	172,5	142,2	224,3	199,5	172,5	142,2
Minori entrate tributarie												
Deducibilità canone - IRES		78,5	36,2	30,4		78,5	36,2	30,4		78,5	36,2	30,4
Deducibilità canone - IRAP						19,3	8,3	7,0		19,3	8,3	7,0
Maggiori spese correnti												
Deducibilità canone - IRAP		19,3	8,3	7,0								
Fondo missioni di pace	124,3				124,3				124,3			
Fondo esigenze indifferibili	100,0				100,0				100,0			
Incremento ISPE		101,7	128,0	104,8		101,7	128,0	104,8		101,7	128,0	104,8

La relazione tecnica riferita al testo iniziale, dopo aver illustrato la norma, quantifica gli effetti finanziari relativi al pagamento del canone annuo.

In particolare, la RT fa presente che, ai fini della stima:

- sono state selezionate le società di capitali e gli enti commerciali che presentino almeno una delle seguenti condizioni:
 - esercitano attività di intermediazione monetaria e finanziaria;
 - hanno evidenziato in dichiarazione dei redditi svalutazioni crediti eccedenti la quota deducibile (trattasi quindi di banche, finanziarie e assicurazioni);
 - hanno trasformato le DTA in credito d'imposta (in dichiarazione ovvero utilizzato in compensazione con il modello F24);
- l'estrazione è stata effettuata mediante modello di microsimulazione, selezionando ciascun contribuente dagli archivi di 13 annualità (da Unico2002 a Unico2014);
- per ciascun contribuente è stato rilevato l'ammontare di IRAP pagata, proiettata al 2032 secondo l'andamento della deducibilità delle varie poste interessate (svalutazione crediti, riserve sinistri, ammortamento beni immateriali con valore rideterminato ex art. 15, co. 10, 10 bis e 10 ter del DL n. 185/2008, DL 98/2011 e DL 201/2011);
- I dati relativi ai maggiori valori attribuiti alle attività immateriali sono stati ricavati dai dati F24 (dal 2009 al 2015) ed abbinati testa su testa con i soggetti potenzialmente interessati;
- anche l'IRES e le addizionali (addizionale dell'8,5% di cui all'art.2, co.2, DL n. 133/2013 e addizionale 3,5% legge di stabilità 2016) sono state rilevate dal 2008 e proiettate a tutto il 2029 con le stesse metodologie;

- le imposte sostitutive sono state acquisite dalle dichiarazioni oppure dai dati F24, dal 2009 a novembre 2015;
- sono state analizzate le più importanti operazioni straordinarie, per attribuire i dati delle società fuse ed incorporate alla risultante.

Per la determinazione della base imponibile, la relazione tecnica:

- ha abbinato tutti gli archivi disponibili, effettuando testa su testa la sommatoria delle attività per imposte anticipate sorte a partire dall'anno di imposta 2008 esistenti al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2015. I valori sono stati considerati al lordo delle eventuali conversioni in credito d'imposta, relativamente alle svalutazioni crediti ed ai maggiori valori dei beni immateriali (le poste potenzialmente suscettibili di trasformazione in credito d'imposta ai sensi del DL n. 225/2010) al netto dei “*reversal* annui”;
- ha considerato, riducendo la base imponibile, le attività per imposte anticipate iscritte nel bilancio 2007;
- ha aggiunto le DTA sorte prima del 2008 e trasformate in credito d'imposta;
- dal valore lordo così determinato, sono state sottratte le imposte pagate fino a ciascun anno di riferimento (IRES e addizionali, imposte sostitutive dal 2008 e IRAP dal 2013, in considerazione del fatto che da tale anno le svalutazioni crediti rilevano ai fini IRAP)
- sull'importo netto annuo è stata applicato l'aliquota dell'1,5%;
- sul canone pagato, deducibile dall'IRES e dall'IRAP, è stata calcolata la perdita di gettito applicando un'aliquota media IRES del 20% nel 2016 (l'aliquota non è variata dal 2017 per tenere conto, da un lato, della riduzione prevista a normativa vigente dal 27,5% al 24%, dall'altro lato, dell'addizionale IRES introdotta del 3,5%) e un'aliquota media IRAP del 4,65%.

Al termine delle elaborazioni così condotte, la relazione tecnica fornisce i risultati, in termini di competenza, riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

COMPETENZA	Stock DTA (IRES+IRAP) al 1/1/aaaa – ridotto delle imposte dovute	Canone annuo DTA	Minore IRES deducibilità canone DTA	Minore IRAP deducibilità canone DTA	TOTALE
2015	14.951,2	224,3	0,0	0,0	224,3
2016	13.298,0	199,5	-44,9	-10,4	144,2
2017	11.497,0	172,5	-39,9	-9,3	123,3
2018	9.481,1	142,2	-34,5	-8,0	99,7
2019	7.334,1	110,0	-28,4	-6,6	75,0
2020	5.307,3	79,6	-22,0	-5,1	52,5
2021	3.530,6	53,0	-15,9	-3,7	33,3
2022	2.677,6	40,2	-10,6	-2,5	27,1
2023	1.964,9	29,5	-8,0	-1,9	19,6
2024	1.523,7	22,9	-5,9	-1,4	15,6
2025	1.346,5	20,2	-4,6	-1,1	14,6
2026	1.285,6	19,3	-4,0	-0,9	14,3
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Per gli effetti di cassa, la relazione tecnica considera un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%. E' riportata quindi la seguente tabella con gli effetti di cassa.

(milioni di euro)

CASSA	Canone annuo DTA	Minore IRES deducibilità canone DTA	Minore IRAP deducibilità canone DTA	TOTALE
2016	224,3	0,0	0,0	224,3
2017	199,5	-78,5	-19,3	101,7
2018	172,5	-36,2	-8,3	128,0
2019	142,2	-30,4	-7,0	104,8
2020	110,0	-23,9	-5,4	80,7
2021	79,6	-17,2	-3,8	58,6
2022	53,0	-11,4	-2,5	39,1
2023	40,2	-6,6	-1,4	32,2
2024	29,5	-6,1	-1,4	22,0
2025	22,9	-4,3	-0,9	17,6
2026	20,2	-3,6	-0,8	15,8
2027	19,3	-3,6	-0,8	14,8
2028	0,0	3	0,8	3,8

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato non determinano effetti finanziari.

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica fornisce una illustrazione della metodologia adottata ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni; non sono peraltro indicati i dati sottostanti tale stima. In particolare, non sono esplicitati i parametri e le ipotesi adottate per la stima del valore dello *stock* delle DTA, relative sia all'IRES sia all'IRAP - computate all'inizio di ogni anno a netto delle imposte dovute - valore questo che rappresenta la base imponibile rispetto alla quale viene effettuata la stima delle maggiori entrate indicate.

Si evidenzia quindi l'esigenza, ai fini della verifica della quantificazione, di acquisire elementi informativi circa i dati ed i criteri sottostanti la determinazione di tale valore.

Ulteriori chiarimenti sarebbero opportuni in merito alla modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato riguardo all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti interessati.

Infatti, mentre nel testo iniziale del decreto legge l'opzione deve essere effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in fase di conversione il

Senato ha previsto che l'opzione si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7, ossia con il versamento del canone da effettuare in ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Andrebbe in proposito verificato se la possibilità di esercitare l'opzione in esercizi successivi a quello di prima applicazione possa incidere sulla modulazione annua del gettito atteso.

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla RT, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli aspetti di seguito illustrati:

- la norma prevede un vincolo fino all'anno 2029 mentre la tabella riportata nella relazione tecnica indica quale ultimo anno di stima il 2027, con uno *stock* DTA netto pari a zero;
- l'assenza di una base imponibile nel 2027 (e del relativo gettito del canone) appare determinare, in termini di cassa per il 2028, esclusivamente effetti di minori imposte IRES ed IRAP sul canone versato nel 2027 e riferito alla base imponibile 2026. Pertanto, gli effetti di cassa relativi al 2028 sembrerebbero suscettibili di determinare una riduzione del gettito, mentre la norma e la RT indicano per tale esercizio una maggiore entrata (per 3,8 milioni) destinata ad incremento del fondo ISPE;
- le aliquote medie considerate (IRES 20% e IRAP 4,65%) non appaiono in linea con quelle (IRES 27,5% ed IRAP 5,4%) utilizzate per un analogo intervento operato con il decreto legge n. 83 del 2015 che ha escluso la trasformazione delle DTA relative al valore dell'avviamento delle altre attività immateriali iscritte dall'esercizio 2015.

ARTICOLO 12

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Normativa vigente: il titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 reca la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, prevedendo che questi siano istituiti presso l'INPS con decreti ministeriali, emanati sulla base di accordi o contratti collettivi, anche intersettoriali, tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (di cui al titolo I dello stesso decreto legislativo. n. 148/2015). Tali fondi hanno, in via obbligatoria, la finalità di assicurare ai lavoratori

una tutela in costanza di rapporto di lavoro (nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste per gli istituti generali dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale) e, in via facoltativa, altre finalità, tra cui quella prevista dall'articolo 26, comma 9, lettera b). Tale norma prevede la possibilità che, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, sia riconosciuto un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

L'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148/2015 disciplina le modalità di finanziamento del Fondo bilaterale, prevedendo che per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.

La norma, con riferimento al personale del credito, introduce una deroga per gli anni 2016 e 2017, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui al citato articolo 26, comma 9, lettera *b)* del decreto legislativo 158/2015 può essere riconosciuto ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, in deroga al limite dei cinque anni, previsto dalla normativa vigente.

La norma, inoltre, fa salve le modalità di finanziamento del Fondo bilaterale in oggetto previsto dalla normativa vigente (articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 158/2015).

L'applicazione della deroga temporanea è subordinata all'emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito); si prevede che tale regolamento sia emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

La norma reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in virtù del meccanismo di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dalla normativa vigente, basato sulla precostituzione di risorse adeguate a carico dei datori di

lavori e dei lavoratori, e in considerazione del fatto che l'operatività della deroga è subordinata all'emanazione di un regolamento di adeguamento della disciplina del fondo.

Si ricorda in proposito che l'articolo 33 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano determinate le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la prestituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Inoltre, con specifico riferimento all'assegno straordinario (articolo 26, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015) la normativa vigente stabilisce che il datore di lavoro versi un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.

ARTICOLO 12-bis

Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti d'impresa

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 52 del 1991 stabilisce che la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla medesima legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'ultima parte della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 52 del 1991 prevedendo che, in luogo di un soggetto costituito "in forma societaria", l'attività in esame possa essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 13

Copertura finanziaria

La norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8, e 7.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che l'articolo 13 provvede alla copertura delle oneri derivanti dai seguenti articoli:

- articolo 1, comma 6, che autorizza una spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 e di 100.000 euro per l'anno 2017, per consentire l'avvio delle attività conseguenti all'introduzione del pegno mobiliare non possessorio;
- articolo 3, comma 8, che autorizza una spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per l'istituzione del registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi;
- articolo 7 che prevede, a fronte del trasferimento delle azioni della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., un corrispettivo non superiore a 600.000 euro da imputare, come indicato nel prospetto riepilogativo, all'anno 2016.

Alla copertura dei suddetti oneri, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per il 2017 e a 3,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto a 600.000 euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito si segnala che gli accantonamenti utilizzati recano le necessarie disponibilità.